

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 65

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MALABARBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Estensione del trattamento di mobilità al personale dipendente
delle piccole imprese

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno della precarizzazione dei rapporti di lavoro rappresenta una delle più gravi conseguenze delle politiche economiche neolibériste con effetti sociali devastanti. Come dimostrato dalle grandi mobilitazioni giovanili in Francia che hanno costretto il governo De Villepin a ritirare il provvedimento istitutivo del CPE (contratto di primo impiego), anche in Italia va crescendo la consapevolezza della necessità di contrastare norme, come quelle contenute nella cosiddetta legge 30 (legge 14 febbraio 2003, n. 30), che espongono lavoratrici e lavoratori a condizioni di perenne precarietà.

In attesa di una generale revisione delle norme che regolano il mercato del lavoro, risulta di particolare urgenza l'estensione almeno di alcuni degli ammortizzatori sociali, quali la mobilità prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, alle piccole e piccolissime imprese nonché alle condizioni di non lavoro conseguenti alle varie tipologie di lavoro precario e a tempo determinato. Naturalmente, ad avviso del proponente, tra le estensioni da garantire dovrà essere previsto, *in primis*, anche il trattamento di Cassa integra-

zione guadagni previsto dalla medesima legge n. 223 del 1991.

Il disegno di legge qui proposto estende all'articolo 1, comma 1, il trattamento di mobilità a tutte le tipologie di lavoro non a tempo indeterminato sia del settore privato (legge 14 febbraio 2003, n. 30) che pubblico (collaborazioni coordinate continuative), con il requisito di almeno 51 giorni di prestazione per i lavoratori di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato).

L'articolo 1, comma 2, estende il trattamento anche alle imprese con meno di quindici e con almeno tre dipendenti, responsabilizzando maggiormente l'impresa che intende applicare contratti non a tempo indeterminato e garantendo un reddito al dipendente in esubero. All'articolo 1, comma 3, si definisce quindi un aumento dallo 0,30 all'1 per cento dell'onere contributivo contro la disoccupazione volontaria a carico di tutte le imprese, mentre quelle che impiegano fino a quindici dipendenti sono esonerate dalla contribuzione relativa alla gestione degli interventi assistenziali e previdenziali di cui all'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il trattamento di mobilità, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, è esteso ai periodi di non lavoro delle tipologie di lavoro subordinato non a tempo indeterminato previste dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, nonché dei prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, ove la prestazione superi i 51 giorni nell'anno solare per quanto concerne i lavoratori di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230.

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «più di quindici lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «più di due lavoratori».

3. Il contributo a carico delle imprese di cui all'articolo 16, comma 2, lettera *a*), della legge 23 luglio 1991, n. 223, è elevato all'1 per cento della retribuzione assoggettata al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Non si applicano alle imprese che abbiano occupato mediamente meno di sedici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta del trattamento di mobilità, le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

